VIOLENZA ONLINE SUI MINORENNI

Le proposte di riforma normativa di Terre des Hommes

per una protezione effettiva delle vittime

Le seguenti proposte di intervento normativo sono il frutto di un lavoro di attenta valutazione e analisi dei limiti che, ancora oggi, la difesa di un minore vittima di forme di violenza perpetrate via social network, necessariamente incontra e che inficiano, di fatto, la sua protezione, anche alla luce della recente approvazione del testo del Digital Services Act da parte del Parlamento UE e del Consiglio dell'Unione europea.

La ratio sottostante i singoli interventi di riforma, si fonda sull'individuazione degli elementi 'critici' che minano il percorso della difesa **delle vittime dei reati on line** e sul principio per cui sia maturo il tempo di una loro revisione, non più procrastinabile, come conferma l'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza in materia.

Cosa chiediamo

1) Che si agevoli, da subito, la comunicazione con le piattaforme per i processi di segnalazione, ed eventuale rimozione, di contenuti illeciti

Come

Tutte le piattaforme che offrono servizi di hosting, che presentano un collegamento sostanziale con l'Italia, devono rendere disponibile un canale di contatto telematico (preferibilmente una casella PEC) attraverso il quale qualsiasi persona, ente, o autorità, possa notificare la presenza sulla piattaforma di contenuti ritenuti illegali, o inviare qualsiasi altra comunicazione di natura legale. Le notifiche e le comunicazioni inviate al contatto telematico in esame devono essere considerate idonee e sufficienti al fine di far acquisire al gestore una conoscenza effettiva circa i contenuti o i fatti segnalati.

Riforma normativa

La riforma potrebbe essere contenuta nel d.lgs. 70/2003 (quale prestazione aggiuntiva a quelle già previste per i fornitori di servizi della società dell'informazione), ovvero in altra norma di settore.

2) Che si renda effettivamente perseguibile l'autore del reato, anche mediante la sua identificazione

Come
È necessaria una modifica normativa che preveda meccanismi di identificazione giudiziale degli utenti che si muovono online dietro nickname, soprattutto nei casi di diffamazione e di hate speech in genere. Conformemente ai nuovi protocolli della Convenzione di Budapest, in fase di emanazione, i social network dovrebbero essere tenuti a fornire tutti i dati utili all'identificazione dell'utente, entro tempi certi (massimo 48h), su provvedimento motivato del giudice. Potrebbe essere statuito che si tratti di una prestazione obbligatoria, che sarebbe sanzionata ad esempio in via amministrativa in caso di inosservanza, con tracciamento del numero di inadempimenti agli ordini delle autorità procedenti.

Riforma normativa

La riforma potrebbe essere contenuta nel codice di procedura penale ed eventualmente prevedendouna modifica del d.lgs. 259/2003, come modificato dal d.lgs. 207/2021 o dell'art. 132 codice privacy.

3) Che sia individuato, anche per i reati commessi via social, il luogo di attuazione della condotta illecita (giurisdizione)

Come
Si rende necessario oggi dover risolvere il problema dell'impossibilità di individuare con chiarezza e certezza il Paese di commissione del fatto illecito, quando perpetrato via social network. Alla luce dell'evoluzione del pensiero dottrinale e della giurisprudenza si ritiene inveceche oggi un principio che ne consenta la sua individuazione, esista e possa essere finalmente normato.

Riforma normativa
Per la determinazione della giurisdizione dei reati commessi attraverso la rete si propone:
aggiungere all'art. 6 c.p. un comma 3 del seguente tenore: «*Si considera in ogni caso commesso nel territorio dello Stato il reato commesso mediante l'impiego di sistemi informatici o telematici in danno di persona offesa che su tale territorio abbia la residenza, la dimora o il domicilio".*

4) Che sia individuata la competenza territoriale in modo certo, senza dover ricorrere a criteri supplettivi (competenza dell'autorità giudiziaria)

Come
Per la determinazione della competenza territoriale dei reati commessi attraverso la rete, analogamente a quanto previsto per quelli commessi attraverso trasmissioni televisive o radiofoniche (art. 30, comma 5, L. 6 agosto 1990, n. 223), la competenza dovrà essere determinata con riferimento alla persona offesa dal reato.

Proposta riforma
Modifica dell'art. 8 c.p.p. (regole generali) aggiungendo un comma 5 del seguente tenore: «*Nelcaso di reati commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o telematici è competente il giudice del luogo di residenza, domicilio o dimora della persona offesa*».

5) Prevenire e proteggere il minore da forme di violenza crescenti, assicurando una rapida presa in carico della sua segnalazione che permetta una tempestiva rimozione del contenuto illecito.

Istituzione di un'Autorità Garante dei Diritti degli utenti della Rete e di Protezione dei Minori

Come

Alla luce dell'invito dell'Unione Europea a che ogni Paese rafforzi le misure di contrasto delle condotte illecite via Social e della recente approvazione in via provvisoria del Digital Services Act - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE si propone l'istituzione di una Autorità Garante dei Diritti degli utenti della Rete e di protezione dei Minori che abbia competenza residuale rispetto alle Autorità attualmente esistenti e si occupi della correttezza delle comunicazioni telematiche con precise linee guida, potendo effettuare anche quel giudizio di bilanciamento necessario nei casi di hate speech e diffamazioni.

PRINCIPI FONDANTI L'AUTHORITY

- Istituzione per legge
- Indipendenza
- Esclusività del mandato
- Collegialità
- Formata da esperti del settore
- Applicazione di un codice di condotta vincolante per i social
- Impugnabilità delle decisioni

POTERI DELL'AUTHORITY

L'Authority sarebbe fondamentale in quanto:

- Imporrebbe **tempi certi per la rimozione** (massimo 48h) anche nei casi di sfide on line pericolose, fake news diffamatorie e/o pericolose e altro.
- Potrebbe **interloquire coi Social Network e/o rapportarsi col coordinatore dei servizi digitali previsto dal DSA**
- **Potrebbe verificare gli** obblighi di ***due diligence*** in capo ai Social Network, già previsti dal DSA, tra cui:
    - *Age verification* system
    - Analisi rischio per utenza vulnerabile
    - Aggiornamento costante delle misure di protezione dell'utenza a rischio, secondo fasce età;
    - Valutazione di impatto annuale su misure adottate per tutelare i minorenni da pericoli online
- Potrebbe irrogare **sanzioni amministrative** in caso di inottemperanza, sulla base di quanto previsto dal DSA
- Le sue **decisioni** sarebbero comunque **impugnabili innanzi all'autorità giudiziaria** (con la garanzia di un rapido accesso alla tutela cautelare monocratica o collegiale), esattamente come avviene per i provvedimenti dell'AGCM, dell'AGCOM e dell'ARERA